

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL DEL 22/01/2004 PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DI UN'UNITA DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI MILAZZO (ME)

L'anno duemilaventi, il giorno _____, del mese di _____ presso la Residenza Comunale di Milazzo, con la presente Convenzione avente per le parti forza di legge,

TRA

il Comune di Pace del Mela (ME), P. IVA 00106030836, rappresentato dal Dott. Campagna Salvatore nato a _____ il _____ il quale agisce non in proprio, ma nell'esclusivo interesse del Comune che in questo atto legittimamente rappresenta, nella sua qualifica di Responsabile dell'Area 1 Amministrativa

E

Il Comune di MILAZZO (ME), P. IVA 00226540839, rappresentato dalla dott.ssa, nata a _____ il, il quale agisce non in proprio, ma nell'esclusivo interesse del Comune che in questo atto legittimamente rappresenta, nella sua qualifica di

PREMESSO CHE

- l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 prevede che, al fine di conseguire una migliore realizzazione dei servizi istituzionali e una economica gestione delle risorse, i Comuni possono utilizzare, con il previo consenso dei lavoratori interessati e dell'Ente di appartenenza, il personale assegnato da altri Enti che utilizzano il medesimo CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo;
- le Amministrazioni del Comune di Pace del Mela e del Comune di Milazzo intendono definire l'utilizzo in Convenzione di un dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Milazzo;
- che il Comune di Pace del Mela ha richiesto con nota n. 16078 del 16.12.2019, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare il Dott. Santoro Filippo, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Milazzo, Istruttore Direttivo Servizi Socio Assistenziali, categoria giuridica D ed economica D6;
- che il Comune di Milazzo, con nota acquisita al protocollo generale di questo Ente n. 2854 del 20.02.2020, ha prestato il proprio assenso all'utilizzo richiesto;
- che il dipendente interessato ha prestato il consenso all'utilizzo di che trattasi;
- che si richiede pertanto la sottoscrizione di idonea Convenzione che definisca, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la quantificazione degli oneri economici a carico del Comune di Pace del Mela e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 **Premessa**

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 **Oggetto della Convenzione**

Il Comune di Milazzo (Ente di provenienza) e il Comune di Pace del Mela (Ente di utilizzazione), dichiarano di comune accordo, di voler utilizzare a tempo parziale, per una parte dell'orario ordinario d'obbligo, il dott. Santoro Filippo, nato a _____ il _____, C.F. _____, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Milazzo, iscritto alla categoria giuridica D, posizione economica D6. Si dà atto che tale determinazione tende a soddisfare, in modo precipuo, la necessità dell'Ente utilizzatore di sopperire, sia pure in via temporanea, alla carenza in organico della essenziale figura dell'Assistente sociale e al contempo alla vacanza del posto di responsabile dell'Area Servizi al Cittadino

ART. 3 **Decorrenza e durata**

La Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e fino al 31.12.2020 e potrà essere prorogata dopo la sua scadenza, per pari o diverso periodo, con provvedimento espresso di entrambe le Amministrazioni e con il consenso del lavoratore interessato. La Convenzione, in ogni caso, potrà essere sciolta in qualunque momento consensualmente, ovvero a richiesta di uno solo dei Comuni. In tale fattispecie la cessazione della Convenzione decorre dalla data concordata dalle Amministrazioni, e laddove avvenga unilateralmente, non prima di giorni 30 dalla formale comunicazione di recesso all'altro Comune. La Convenzione, potrà inoltre essere sciolta per il venir meno del consenso del dipendente, supportato da motivazioni documentate inerenti alle condizioni pattuite e comunicato ad entrambe le Amministrazioni Comunali. In tale fattispecie la cessazione della stessa decorre dal trentesimo giorno dalla formale comunicazione del dipendente. In caso di recesso di cui al precedente comma, il dipendente ritornerà a prestare la propria attività esclusivamente presso il Comune di Milazzo.

ART. 4 **Tempo di lavoro e relativa articolazione**

L'attività lavorativa verrà prestata per n. 18 (diciotto) ore settimanali presso il Comune di Milazzo, articolate come segue: Martedì (n. 6 ore antimeridiane), Mercoledì (6 ore antimeridiane), Venerdì (n. 6 ore antimeridiane) e per n. 18 (diciotto) ore settimanali presso il Comune di Pace del Mela, articolate come segue: Lunedì (n. 9 ore) Mercoledì (n. 3 ore pomeridiane), Giovedì (n. 6 ore antimeridiane) di ogni settimana.

ART. 5 **Gestione del rapporto di lavoro**

Tutti gli atti inerenti alla gestione del rapporto lavorativo del dipendente ed il relativo trattamento giuridico ed economico, restano nella competenza esclusiva dell'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, niente escluso. Le assenze dal lavoro del dipendente per ferie e permessi saranno

autorizzate dai rispettivi Enti sulla base delle giornate richieste. Il dipendente dovrà prestare servizio presso le Amministrazioni Comunali, nel rispetto delle giornate spettanti ad ogni Comune.

ART. 6
Compiti del dipendente

Il dipendente verrà adibito ai compiti ascrivibili alla categoria professionale di appartenenza (D), nel rispetto di tutte le norme previste per il rapporto di pubblico impiego dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai Regolamenti degli uffici e dei servizi dei rispettivi Enti.

ART. 7
Rapporti finanziari

La retribuzione del dipendente sarà a carico di ciascun Ente proporzionalmente alla sua utilizzazione tenendo conto che gli emolumenti erogati, ivi inclusi gli oneri assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro, e della ripartizione degli oneri complessivi, è pari a quella spettante al lavoratore dipendente appartenente alla categoria giuridica D (posizione economica D6), secondo quanto previsto dal vigente CCNL. Tutte le competenze economiche spettanti al suddetto dipendente, comprensive di oneri riflessi, saranno erogate dal Comune di Milazzo. Il Comune di Pace del Mela rimborserà al Comune di Milazzo la quota di spesa a proprio carico mensilmente. Non sono soggette a riparto e restano interamente a carico del Comune interessato, che quindi dovrà provvedere al relativo pagamento., le spese per missioni o trasferte svolte dal suddetto dipendente nell'interesse del singolo Comune, gli emolumenti derivanti dall'affidamento di incarichi aggiuntivi 'attribuiti dai singoli Comuni che vanno a gravare sui rispettivi bilanci comunali. Per le prestazioni svolte al di fuori dell'orario ordinario, il relativo compenso, qualora ne ricorrano le condizioni contrattuali, verrà determinato sulla base delle tariffe previste dal contratto di lavoro, resterà a carico dell'Ente che ha autorizzato la prestazione e dovrà essere comunicato e trasferito all'Ente di provenienza quale titolare del rapporto di lavoro, che provvederà a corrisponderlo al dipendente.

ART. 8
Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le normative contrattuali vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Milazzo

Per il Comune di Pace del Mela

Per accettazione: dott. Santoro Filippo